

Le cause atipiche, invece, si rinvengono in due tipologie principali rappresentate dal riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il cui impatto finanziario e di cassa e tanto più forte e squilibrante quanto meno attendibili e sicure sono le fonti di entrata poste alla base degli stessi.

Il superamento della situazioni di stallo della cassa deve presupporre sicuramente l'analisi attenta ed accurata delle cause di cui sopra, ma non può prescindere dal successivo razionale esperimento di una serie di azioni con effetto a breve termine, risolutive (rappresentate dal "pilotaggio dei tempi attivi e passivi di cassa", ovvero di anticipazione dei ritmi di incasso e di contenimento dei ritmi di spesa e pagamento, ovviamente nel rispetto della legge).

Non deve essere dimenticato che la soluzione per soddisfare il fabbisogno momentaneo di liquidità - di cui all'articolo 222 del TUEL - è intimamente collegata con lo strumento dell'articolo 195 del TUEL (e complementare rispetto ad esso), ovvero con l'utilizzo per cassa di entrate vincolate.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene conducente risaltare i seguenti punti salienti, rispetto ai quali l'Ente ed il Responsabile dei Servizi Finanziari devono porre la massima attenzione nello svolgimento delle proprie funzioni:

1. l'anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve termine cui dovrebbe ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità;
2. l'utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e deve avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento;

3. quando il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell'Ente, e ciò non solo per l'aggravio economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi;
4. il continuo ricorso all'anticipazione di cassa induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri (strutturali) nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente effettivamente realizzato e le spese che si è impegnato a sostenere (vedasi risultato di amministrazione da rendiconto della gestione 2017);
5. l'entità e il perenne, continuo e prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e configurare una sostanziale una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento);
6. il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario; la rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa è attestata dall'articolo 148, commi 2 e 3, del TUEL con gli effetti che esso ne determina;
7. con riferimento alla gestione dei fondi vincolati, che assumono un carattere di complementarità e di priorità di utilizzo rispetto all'anticipo del tesoriere, va fatto presente che, in base al punto 10 dell'allegato 4/2, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, l'ammontare della cassa vincolata deve risultare direttamente dalle evidenze contabili dell'Ente e del tesoriere.

Orbene, atteso che l'Ente ricorre all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e all'utilizzo per cassa della giacenza vincolata per far fronte a spese improcrastinabili ed urgenti e che queste operazioni sono effettuate in modo non episodico e limitato, ma in modo eccessivo, ripetuto, continuo, prolungato e duraturo, si dovrà, se non si vuole rischiare medio tempore un default quasi ineluttabile, agire con decisione sulle cause (tipiche ed atipiche) della crisi della liquidità e operare in termini correttivi con strumenti risolutivi ed efficaci, pilotando in termini migliorativi i tempi attivi e passivi e riducendo progressivamente le spese correnti e l'indebitamento, limitando al minimo l'utilizzo degli strumenti non risolutivi o "tamponi", che sono più il sintomo emergente di una situazione di sofferenza e di "non sanità" finanziaria (più o meno patologica), che non la soluzione di essa.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

L'Ente avrebbe potuto adottare per il periodo di riferimento il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111, ma non vi ha provveduto.

Questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, si ritiene invece essere una misura atta a prevenire pratiche contrarie ai principi contabili, della copertura e dell'equilibrio di bilancio che ben si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo.

Piano triennale di contenimento delle spese.

L'Ente, adottando il piano triennale di contenimento delle spese (articolo 2, commi da 594 a 599, della Legge 24.12.2007, n. 244), avrebbe dovuto effettuare una azione più profonda ed incisiva. Questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, si ritiene essere una misura atta a prevenire pratiche contrarie ai principi contabili, della copertura e dell'equilibrio di bilancio che ben si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo.

Razionalizzazione della Spesa

Questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, si ritiene essere una misura atta a prevenire pratiche contrarie ai principi contabili, della copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo. La segnalazione di alcune irregolarità e/o di meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità e/o da difficoltà gestionali, rende necessaria una misura cautelare della spesa anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e/o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In base all'articolo 148 bis, comma 3, TUEL, qualora le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Si richiamano, altresì, le disposizioni dell'articolo 188, comma 1 quater, TUEL.

Controlli Interni

Con riferimento ai controlli interni, l'Ente deve meglio attenzionare le misure adottate in merito al controllo sulla regolarità amministrativa, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo di qualità dei servizi, rendendoli – laddove necessario – in linea con la normativa vigente e più incisivi.

Maggiore attenzione deve essere posta in essere per quanto riguarda i controlli preventivi di legittimità, agli atti di programmazione che implicano spese e/o allocazione di risorse finanziarie, atti di indirizzo generale di amministrazione ed agli atti attuativi di norme comunitarie, nazionali e regionali.

Inoltre è imprescindibile il controllo nella conformità e/o difformità dell'atto alla norma giuridica, nel verificare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi stabiliti dalla legge, integrando i sistemi di controllo⁵.

L'Ufficio preposto deve avere riguardo ai vincoli di efficienza ed economicità che l'Ente deve perseguire nel raggiungimento dei fini assegnati.

A tal riguardo è essenziale implementare:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile, diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il controllo di gestione, teso a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa per consentire ai responsabili delle Posizioni Organizzative di ottimizzare, attraverso interventi tempestivi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- la valutazione delle Posizioni Organizzative, che deve tenere in considerazione i risultati conseguiti nell'attività amministrativa e gestionale, con lo scopo è quello di attivare le eventuali responsabilità dirigenziali;

⁵ Il concetto di integrazione dei sistemi di controllo riguarda, da una parte, l'esatta individuazione del rischio da presidiare, dato dalla probabilità che un determinato evento negativo si verifichi determinando un danno e dall'altra l'attivazione di un controllo per gestire tale rischio al fine di abbassare le probabilità che tale evento negativo si realizzi oppure per contenere il danno nel caso in cui l'evento si realizzasse. Mentre i rischi tendono a legarsi tra di loro in modo automatico agendo come una sorta di forza negativa, i controlli hanno solitamente difficoltà ad andare a sistema ovvero ad armonizzare e a fare squadra: rimangono una serie di azioni sommate che perdono gran parte della loro efficacia; per questo è opportuno considerare che un sistema di controlli non è dato dalla sommatoria dei vari controlli, ma dall'integrazione tra di essi.

- la valutazione ed il controllo strategico diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico, per apprezzare, in termini di congruenza, i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati.

Con riferimento alla Tempestività dei pagamenti

L'Ente **non** pare abbia adottato alcuna misura organizzativa, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009, n. 102, (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato articolo 183, comma 8, TUEL.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è elevato. In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, la relazione avrebbe dovuto indicare anche le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti.

Si ricorda che l'Organo di Revisione Economico Finanziario, dovendo vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 166 e 170, della Legge 23.12.2005, n. 266, obbliga l'Ente ad adottare immediatamente le misure correttive ricordando che non ottemperando nei termini previsti i creditori sono legittimati a procedere in sede giudiziaria con aggravio di spese e interessi moratori⁶.

⁶ L'Ente, in caso di pagamento ai creditori nei termini di legge, si espone ad azioni giudiziali ed in ogni caso dovrà riconoscere anche gli interessi e le relative spese. Giova rammentare che, con l'emissione della fattura elettronica, non è più necessario procedere ad una formale comunicazione di messa in mora.

Risultato di Amministrazione negativo

L'Ente, determinando un risultato di amministrazione negativo, deve applicare immediatamente il disavanzo al bilancio di previsione in corso al fine di prevederne la copertura nei modi stabiliti dall'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Con periodicità almeno semestrale il Sindaco deve trasmettere al Consiglio Comunale una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto con la conseguenza dell'avvio della procedura prevista dall'articolo 141 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento).

L'articolo 27 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 "Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, con Legge 23.06.2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *a decorrere da luglio 2014, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.*

Ciò al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti previsti comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Criticità

Il persistere di talune rilevanti irregolarità contabili e gravi criticità di bilancio appaiono in grado di generare risultati di amministrazione non veritieri e non corrispondenti a quanto imposto dai vigenti principi contabili ovvero mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio ed a incidere sulla sostenibilità finanziaria, in termini di cassa (che determina una situazione di sottostante squilibrio finanziario) del bilancio.

La conduzione di una intensa e corposa attività atta a verificare le condizioni di un risanamento ha portato a determinazioni estreme che, si ritiene, non possono concretizzarsi con un piano di riequilibrio pluriennale la cui sostenibilità andrebbe ad impattare sulla realtà e con le valutazioni degli organi gerarchicamente preposti all'esame di tale documento.

A tal fine è utile attenzionare quanto riportato nella delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.08.2019 e il relativo parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente (che qui si richiamano integralmente non allegandoli per evitare di appesantire il documento).

La misura del deficit si è ulteriormente incrementata dopo l'approvazione del consuntivo a seguito di una ingente quantità di debiti fuori bilancio segnalati dai Responsabili di Settore, tra cui figurano anche dei debiti rilevante per cartelle di pagamento.

Elementi gestionali e/o operativi proposti

Con riferimento alle entrate tributarie

E' importante evidenziare che l'attività di gestione e di recupero dei crediti necessita di maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione al fine di aumentare la capacità di incasso dei propri crediti, specialmente per i crediti derivanti da recupero da evasione tributaria, attivando procedure di incasso dei crediti efficace ed efficiente e ogni procedura ritenuta idonea a raggiungere migliori risultati nella riscossione.

Inoltre si ritiene, al fine di migliorare le entrate dell'Ente e consequenzialmente il risultato di gestione, di procedere ad una rivisitazione generale delle aliquote IMU e TASI applicate rimodulandole e portandole ai valori massimi consentite dalla Legge.

Inoltre si propone la rivisitazione del Regolamento I.U.C.

Con riferimento alla lotta all'evasione fiscale

L'Ente ha la necessità di potenziare immediatamente il Servizio Tributi posto che non risulta sia stata posta in essere nell'anno 2017 e 2018 sostanzialmente alcuna attività volta al recupero dell'evasione tributaria, pregiudicando i flussi di cassa ed il miglioramento delle entrate comunali oltre a minare i termini prescrizionali.

Con riferimento ai trasferimenti

Con riferimento ai trasferimenti, i residui non di competenza dovranno essere oggetto di attento monitoraggio verificando la sussistenza del medesimo ed eventualmente porre in essere tutte le misure al fine di procedere con la relativa riscossione.

Con riferimento alle Entrate Patrimoniali

L'Ente deve procedere a verificare meglio il proprio patrimonio al fine di poterlo valorizzare al massimo. Tale valorizzazione potrebbe determinare una entrata di cassa che aiuterebbe sotto diversi aspetti economici e gestionali.

Con riferimento alla gestione del servizio acquedotto.

Oltre a migliorare la gestione ordinaria, si richiamano le osservazioni delle entrate tributarie.

Inoltre deve essere approntata una corposa attività volta al recupero dell'evasione, che ha pregiudicato i flussi di cassa ed il miglioramento delle entrate comunali oltre a vedere minati i termini prescrizionali.

Con riferimento alle sanzioni per violazione codice della strada

Non esiste alcun attività rilevabile dalle scritture contabili.

Credito I.V.A.

Si ritiene opportuno procedere con una verifica attenta ed accurata del Credito I.V.A. e della determinazione dell'I.V.A. commerciale di competenza, al fine di prevenire eventuali accertamenti da parte degli organi preposti.

Rimborsi

Deve essere approntata una attività volta al recupero dei crediti nei confronti di altri Enti e capire come procedere con il recupero del rimborso delle opere abusive.

Con riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

E' necessario determinare l'impatto del passaggio al nuovo sistema di determinazione del F.C.D.E. atteso che sino all'esercizio 2018 l'Ente ha utilizzato il metodo semplificato, anziché quello ordinario.

Con riferimento ai residui attivi e passivi

Si rilevano residui che potrebbero compromettere il rispetto degli specifici parametri di deficitarietà. Pertanto tutti i Responsabili delle P.O. e/o dei Servizi devono immediatamente attivarsi - anche presso i Concessionari della Riscossione - al fine di acquisire aggiornate rendicontazioni sullo stato delle riscossioni in corso ed eventualmente intraprendere ogni azione utile al recupero delle somme.

Inoltre è necessario procedere ad una attenta analisi della sussistenza degli stessi stante che ad oggi risultano residui scarsamente movimentati.

Inoltre figurano crediti anziani e di elevato importo che necessitano un monitoraggio molto attento ponendo in essere tutte le misure idonee al recupero delle predette risorse ove possibile e prevedendo il riaccertamento qualora si rilevassero pressoché inesigibili⁷.

⁷ Tra questi risulterebbero mantenuti tra i residui attivi diverse poste oramai vetuste per i quali esistono dubbi in relazione alla effettiva esigibilità e riscuotibilità. Inoltre sembrerebbe esserci la presenza di numerosi residui attivi privi di idoneo titolo giuridico che ne giustifichi il mantenimento negli strumenti contabili dell'Ente.

Con riferimento ai debiti potenziali ed al contenzioso in corso

L'Ente deve porre particolare attenzione ai debiti potenziali relativi al contenzioso legale in corso, attivando ogni procedura necessaria per una completa ricognizione e valutazione del contenzioso al fine della puntuale determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali.

E' fondamentale effettuare una minuziosa ricognizione del contenzioso in corso al fine della corretta determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali e di evidenziare per ogni contenzioso la data, la causa ed il valore, nonché lo stato e il rischio del contenzioso, fornendo indicazioni puntuali in merito.

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici.

Quantificazione dell'accantonamento per contenzioso in assenza di una ricognizione da parte degli uffici legali tale da determinare l'ammontare complessivo.

La quantificazione del contenzioso dell'Ente è elemento essenziale e improcrastinabile. L'Ente deve fare uno sforzo al fine di provvedere alla quantificazione definitiva (e non a spot) del debito da contenzioso e di quello potenziale.

Il mancato screening delle passività potenziali e la non corretta quantificazione del relativo fondo accantonamento per contenzioso e passività potenziali altera gli equilibri ed il pareggio di bilancio.

Debiti fuori bilancio - Ricognizione stato del contenzioso.

L'Ente deve effettuare una ricognizione del contenzioso. Si osserva che detto lavoro rappresenta certamente una base operativa di partenza che va costantemente aggiornata e monitorata in modo da evitare il riconoscimento di debiti fuori bilancio talvolta segnalati tardivamente ovvero in conseguenza di giudizi di ottemperanza. Tutto ciò al fine di contabilizzare correttamente il debito ed evitare ulteriori procedure esecutive.

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici.

L'Ente deve provvedere alla quantificazione degli accantonamenti per le passività potenziali.

Cassa Vincolata

Non vi è contezza di una gestione di cassa vincolata. L'Ente deve porre in essere immediate misure correttive al fine di allineare i dati contabili dell'Ente con quelli della tesoreria.

Tale ricostruzione, il cui importo presunto appare elevatissimo rispetto alle entrate dell'Ente (vedasi conclusioni), in quanto determina l'immediato default dell'Ente.

Status attuale dell'Ente

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 ed accertato un risultato di amministrazione, relativo all'esercizio 2018, **negativo**, di euro - 3.461.397,32.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, nella seduta del 21.11.2017, in camera di consiglio, ha riscontrato una serie di criticità sul Rendiconto 2015 relativamente alla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato oltre ad una serie di ulteriori elementi di criticità afferenti il Riaccertamento dei Residui, il Risultato di Amministrazione, i flussi ed il risultato di Cassa, il Patto di Stabilità nonché il Rapporto sulla tempestività dei pagamenti, e gli Organismi Partecipati.

Con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato la Corte dei Conti scrive: "dall'esame degli allegati 5/1 e 5/2 alla delibera di riaccertamento straordinario n. 78/2015, si rileva la non corretta indicazione del fondo pluriennale vincolato nel prospetto di determinazione del risultato di amministrazione al 1/01/2015. Nello specifico emergerebbe che la quantificazione del F.P.V. effettuata dall'Ente nell'ambito del prospetto 5/1, riga 3 (FPV effettuata dall'Ente nell'ambito del prospetto 5/1, riga 3 (FPV da iscrivere all'entrata del bilancio 2015 di euro 585.800,85 non corrisponde a quanto considerato al fine della determinazione del risultato di amministrazione all'1/01/2015 (all. 5/2), laddove l'Ente ha inserito il fondo pluriennale vincolato pari a zero. Come si evince dallo schema dell'allegato 5/2 al D.lgs. 118/2011, nota 2 l'importo da inserire quale FPV e quello determinato dall'allegato 5/1 riga 3. Ciò determina una sottostima del risultato di amministrazione che nel caso di un F.P.V. pari ad euro 585.800,85, sarebbe stato pari non ad euro 2.753.997,21 anziché euro 2.168.196,36".

L'Ente, con nota indirizzata alla Corte dei Conti del 18.01.2018, prot. 629, ha riconosciuto la presenza dell'errore nella quantificazione del F.P.V. e del Risultato di Amministrazione al 1 gennaio 2015, come sopra evidenziato, quant'anche però non ha posto in essere alcuna misura correttiva.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.08.2019 *“Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; Mancata adozione provvedimenti di riequilibrio e conseguente variazione di bilancio 2019/2021. Ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale art. 243 bis del TUEL”* è stata accertata:

1. la situazione di disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza derivante dalle minori entrate che si presume di non accertare rispetto alle previsioni definitive e dalle maggiori spese che si rende necessario sostenere rispetto alle previsioni definitive;
2. la situazione di disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non coperta dagli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità confluiti nel risultato di amministrazione esercizio 2018;
3. la previsione di inadeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2018, per il grave squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non coperta dagli accantonamenti già approvati;
4. la previsione di inadeguatezza dei fondi crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione 2019 per la decelerazione del trend di riscossione delle entrate corrispondenti;
5. la previsione di uno squilibrio della gestione di cassa derivante dalle minori entrate che si presume di non incassare rispetto alle previsioni di cassa pur a fronte di un utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione e dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, entro il limite massimo;
6. l'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni rispetto a quelli già evidenziati ai fini dell'elaborazione ed approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018.

Con la medesima deliberazione risultano essere stati segnalati Debiti fuori Bilancio per un importo di euro 1.416.826,07. A tale importo si dovrebbero assommare ulteriori debiti pari ad euro 669.240,00 oltre a quelli segnalati dai Responsabili di Settore ammontanti ad euro 73.841,69.

Da non trascurare l'eventuale accantonamento relative alle "Passività Potenziali" per le quali l'Ente dovrebbe approntare un modello di rilevazione e di retro-alimentazione idoneo ad evitare di far impattare nel bilancio il debito direttamente alla sua maturazione.

A ciò si deve aggiungere l'adeguamento del F.C.D.E. al sistema di determinazione ordinario, rispetto al metodo semplificato utilizzato sino al 31.12.2018, la cui differenza può essere quantificata in euro 846.585,21.

Poi, e non in maniera secondaria, vi è da affrontare il problema della Cassa, così come ampiamente riportato nella presente relazione, i cui effetti producono oneri finanziari che sottraggono risorse da destinare ai servizi. E non solo la cassa ordinaria, ma è necessario determinare, in maniera certa, la cassa vincolata parificandola con quella del tesoriere⁸.

Situazione di cassa

<i>Descrizione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Importo dell'Anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	951.150,85	1.642.383,29	1.788.957,51
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	31	326	365
Entità anticipazione non restituita entro l'anno di utilizzo	0,00	272.964,25	654.682,57

L'Anticipazione di Tesoreria, che tale non lo è più, così come facilmente intuibile dal precedente prospetto, deve essere oggetto di aggressione dinamica e sistemica.

⁸ secondo quanto comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari i fondi vincolati da ricostituire alla data del 09.09.2019 dovrebbero ammontare ad euro 1.767.152,27.

Personale

Per quanto riguarda la struttura burocratica dell'Ente, il costo annuo che il Comune sostiene relativamente alle spese per il personale è pari ad euro 1.097.062,95 (di cui euro 237.610,00 relativa a n. 8 unità di personale ex LPU viene rimborsata dalla Regione Calabria).

Il personale in servizio al termine del corrente esercizio 2019 sarà pari a n. 13 dipendenti a tempo indeterminato (atteso che una unità andrà in pensione prima della fine dell'anno 2019), oltre alle 8 unità di personale contrattualizzati ex LPU. A questi deve essere aggiunta una unità di personale comandato da altro Ente.

Dalle verifiche effettuate emerge che dal mese di luglio il Comune non stia riuscendo a corrispondere, con la regolare cadenza mensile, le retribuzioni ai dipendenti, non provvedendo, altresì, al pagamento dei canoni relativi a servizi indispensabili (Smaltimento rifiuti e servizio idrico).

Nel mese di ottobre 2019 risulta che l'Ente abbia provveduto al pagamento ai dipendenti delle retribuzioni relative al mese di luglio 2019.

P.c.c. – Piattaforma dei Crediti Commerciali

L'Ente **non** ha comunicato periodicamente tramite PCC entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori né comunicato lo stock del debito commerciale residuo al 31.12.2018. Al fine di avere certezza della effettiva situazione debitoria del Comune è necessario effettuare la parametrizzazione delle fatture non pagate presenti in PCC con quelle presenti in contabilità.

Valorizzazione del Patrimonio

Si rileva come l'Ente non possieda beni immobili che possano essere oggetto di alienazione (vedasi nota prot. 8846 del 06.08.19), mentre nulla viene inventariato circa i beni da valorizzare. Pertanto, così come proposto, è opportuno e necessario provvedervi celermente.

Riaccertamento Straordinario dei Residui

Alla luce dei dati dei residui si deve ritenere che una maggiore attenzione in sede di determinazione del Riaccertamento Straordinario dei Residui alla data del 01.01.2015 avrebbe evitato di appesantire i bilanci degli anni successivi ed avrebbe certamente evitato di ingessare in maniera così pesante i relativi bilanci.

Il problema riguardante la possibilità di risistemare in autotutela il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, a fronte dei molteplici errori commessi, se lo sono poste e se lo pongono molte amministrazioni locali. La mancanza di collaborazione dei vari settori/servizi dell'ente e la necessità di trovare soluzioni alternative atte a non pregiudicare in modo sensibile i risultati di amministrazione, hanno portato alcuni amministratori a richiedere un parere ai giudici contabili sulla possibilità di correzione del citato riaccertamento straordinario, ammettendo nelle citate richieste gli errori commessi e le gravi violazioni ai principi contabili.

Significativa è la richiesta di un Comune calabrese il quale ha chiesto in data 21.04.2016 di sapere se sia *“possibile procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui in sede di autotutela, evidenziando gravi irregolarità contabili contenute nel riaccertamento già effettuato, e quali siano i passaggi correttivi da intraprendere prima dell'approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio 2016”*, come altrettanto significativa appare la deliberazione n. 52/2016 della Corte dei Conti. I giudici contabili calabresi, consci di una potenziale richiesta da parte di molti comuni su tale argomento, hanno sì dichiarato inammissibile il parere, evitando di fatto l'eventuale possibile inserimento di altri comuni, ma hanno anche indirettamente fornito alcune risposte sulla non praticabilità di quanto richiesto.

Dello stesso tenore è la delibera n. 44 del 23.03.2018 della Corte dei Conti Puglia laddove viene chiesto se, nell'ipotesi in cui, durante la predisposizione del rendiconto di un successivo esercizio finanziario, sia rilevato *“un errore nel calcolo della somma da accantonare al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità”*, sia possibile sanare la situazione effettuando un nuovo riaccertamento straordinario, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 848, della Legge n. 205/17.

Tempestività dei Pagamenti

L'indice di tempestività dei pagamenti al 31.12.2018 è pari a 139,12 giorni (media ponderata degli scostamenti tra giorni di pagamento e scadenza).

Anticipazioni di Tesoreria

I dati relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'Ente sembrerebbero escludere la natura transitoria dello squilibrio finanziario e indicano piuttosto delle criticità radicalizzate.

Già nel 2016 l'Ente non ha ricostituito - a fine esercizio - i fondi vincolati e dal 2017 ha trasformato l'anticipazione di tesoreria (*strumento momentaneo di correzione degli squilibri temporali derivanti da discrasie temporali tra riscossioni e pagamenti*) in una forma di indebitamento a medio termine, con connesso pagamento di interessi passivi, utilizzato quale alternativa del debito commerciale.

L'anticipazione di tesoreria, in nuce, disciplinata dall'articolo 222 del TUEL e dal punto 3.26 dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, è una apertura di credito a titolo oneroso ed è a breve-brevissimo termine (massimo 12 mesi); essa tende a soddisfare il fabbisogno momentaneo di liquidità, in combinato disposto con l'utilizzo per cassa delle entrate vincolate di cui all'articolo 195 del TUEL, che rispetto ad essa risulta complementare.

L'anticipazione di Tesoreria ex multis è stata concessa dal Tesoriere su esplicita richiesta da parte dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale ed è regolamentata dalla convenzione di tesoreria, oltre che dalle norme sopracitate.

Essa non costituisce indebitamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della Legge 24.12.2003, n. 350 e trova il proprio limite nei 3 dodicesimi (4 per il 2019, ex articolo 1, comma 906, della Legge 30.12.2018, n. 145) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, non soggiace al principio della autorizzatorietà (alla stessa stregua delle partite di giro) e di regola viene chiusa contabilmente (rimborsata) nell'esercizio di riferimento.

La sua attivazione (e, in particolare, il suo ripetuto e prolungato utilizzo), costituisce, ai sensi dell'articolo 148 del TUEL e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 149 (insieme al "disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio" ed alle "anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e delle partite di giro"), un "campanello di allarme".

Diviene fondamentale quindi l'individuazione delle "cause delle crisi", le quali possono essere sinteticamente suddivise in "tipiche" ed "atipiche", nonché dei conseguenti rimedi che possono essere utilizzati.

La causa tipica è quella rappresentata esclusivamente dall'evoluzione dei "tempi attivi e passivi di cassa", ovvero dalla tempistica di acquisizione delle entrate (tempi attivi) e da quella di erogazione delle spese (tempi passivi).

Le cause atipiche, invece, si rinvengono in due tipologie principali rappresentate dal riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il cui impatto finanziario e di cassa è tanto più forte e squilibrante quanto meno attendibili e sicure sono le fonti di entrata poste alla base degli stessi.

Il superamento delle situazioni di stallo della cassa deve presupporre sicuramente l'analisi attenta ed accurata delle cause di cui sopra, ma non può prescindere dal successivo razionale esperimento di una serie di azioni con effetto a breve termine, risolutive (rappresentate dal "pilotaggio dei tempi attivi e passivi



di cassa”, ovvero di anticipazione dei ritmi di incasso e di contenimento dei ritmi di spesa e pagamento, ovviamente nel rispetto della legge).

Non deve essere dimenticato che la soluzione per soddisfare il fabbisogno momentaneo di liquidità - di cui all’articolo 222 del TUEL - è intimamente collegata con lo strumento dell’articolo 195 del TUEL (e complementare rispetto ad esso), ovvero con l’utilizzo per cassa di entrate vincolate.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene conducente risaltare i seguenti punti salienti, rispetto ai quali l’Ente ed il Responsabile dei Servizi Finanziari devono porre la massima attenzione nello svolgimento delle proprie funzioni:

1. l’anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve termine cui dovrebbe ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità;
2. l’utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e deve avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento;
3. quando il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell’Ente, e ciò non solo per l’aggravio economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi;
4. il continuo ricorso all’anticipazione di cassa induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri (strutturali) nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente effettivamente realizzato e le spese che si è impegnato a sostenere (vedasi risultato di amministrazione da rendiconto della gestione 2017);

5. l'entità e il perenne, continuo e prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e configurare una sostanziale una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento);
6. il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario; la rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa è attestata dall'articolo 148, commi 2 e 3, del TUEL con gli effetti che esso ne determina;
7. con riferimento alla gestione dei fondi vincolati, che assumono un carattere di complementarietà e di priorità di utilizzo rispetto all'anticipo del tesoriere, va fatto presente che, in base al punto 10 dell'allegato 4/2, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, l'ammontare della cassa vincolata deve risultare direttamente dalle evidenze contabili dell'Ente e del tesoriere.

Orbene, atteso che l'Ente ricorre all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e all'utilizzo per cassa della giacenza vincolata per far fronte a spese improcrastinabili ed urgenti e che queste operazioni sono effettuate in modo non episodico e limitato, ma in modo eccessivo, ripetuto, continuo, prolungato e duraturo, si dovrà, se non si vuole rischiare medio tempore un default quasi ineluttabile, agire con decisione sulle cause (tipiche ed atipiche) della crisi della liquidità e operare in termini correttivi con strumenti risolutivi ed efficaci, pilotando in termini migliorativi i tempi attivi e passivi e riducendo progressivamente le spese correnti e l'indebitamento, limitando al minimo l'utilizzo degli strumenti non risolutivi o "tamponi", che sono più il sintomo emergente di una situazione di sofferenza e di "non sanità" finanziaria (più o meno patologica), che non la soluzione di essa.

Esercizio 2019

Nel bilancio dell'esercizio 2019 sembrerebbe che gli stanziamenti per trasferimenti a carico del Comune sono azzerati e le spese per beni e servizi sono limitate a quelle strettamente necessarie a garantire i servizi essenziali e quelli a domanda individuale offerti dell'Ente.

I Responsabili di Settore hanno segnalato che è necessario incrementare i corrispondenti capitoli di spesa corrente che attualmente non presentano sufficiente disponibilità o che addirittura non hanno più alcuna capienza, al fine di garantire la regolare esecuzione per l'esercizio in corso dei servizi attualmente prestati.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 14.10.2019 l'Ente ha stabilito di procedere al recupero delle somme liquidate dalla Magistratura Penale - a titolo di risarcimento - a favore del Comune di diverse sentenze, avviando nel contempo tutte le attività necessarie al recupero delle somme da parte soggetti condannati al pagamento delle spese legali e al risarcimento di tutti i danni a favore dell'ente. Tali recuperi, visto anche il notevole importo determinato, non sono immediatamente riscuotibili, per cui gli effetti nell'immediato si ritiene essere poco significativi.

Dello stesso tenore, volte al recupero di somme, viaggiano le delibere di Giunta Comunale n. 83 e 84 del 22.07.2019 e la n. 104 del 12.09.2019.

Conclusioni

Da un riesame dei valori riportati nei rendiconti della gestione relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 il risultato di amministrazione NEGATIVO risulterebbe sottostimato di 249.301,87 scaturente dall'erronea attribuzione delle somme nella parte vincolata e nella parte destinata ad investimenti. A questo valore andrebbe aggiunta la quota relativa alla Contrattazione Decentrata dell'Ente non concretizzatasi entro l'anno.

Il disavanzo dell'Ente assume valori poco sostenibili in una procedura di riequilibrio, atteso che l'Ente deve dapprima, con le misure correttive individuate nella presente relazione, sistemare il "deficit" strutturale attraverso l'adozione di atti vincolanti e cronoprogrammi certi ed idonei, quanto meno, a poter gestire l'ordinarietà dell'Ente.

La Redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale richiede una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, la verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente, la situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente.

Alla luce di quanto riportato nella presente relazione, il dissesto finanziario, nello stato in cui trovasi l'Ente, sembrerebbe essere l'unica strada percorribile.

Un esame pregnante della situazione economica finanziaria dell'Ente effettuata in anticipo avrebbe potuto portare l'Ente a percorrere un tracciato meno irto e dirompente per il territorio ed i suoi cittadini "pilotando" un riequilibrio dei conti attraverso le diverse misure - individuate nel paragrafo seguente - che potevano essere attuate e poste in essere, anche quali misure correttive richieste dalla stessa Corte dei Conti.

Suggerimenti per il risanamento dell'Ente

Le proposte individuate, fermo restando ogni possibile operabilità, sono comunque necessarie per garantire al corrente esercizio dell'Ente il pareggio di bilancio "non virtuale" ed i relativi equilibri sottostanti, atteso che l'Ente soffre tali criticità in maniera "strutturale".

Entrate tributarie

Le Entrate suscettibili di incremento, a decorrere dal 01.01.2020, sono l'IMU e la TASI (ovvero la nuova Imposta che li sostituirà) e l'Addizionale Comunale IRPEF, mediante l'innalzamento dell'aliquota d'imposta al massimo previsto dalla normativa vigente.

Si stima che il maggiore introito possa essere quantificato in circa euro 275.000,00.

Lotta all'Evasione e Riscossione delle Entrate

Il processo di miglioramento del grado di riscossione delle entrate non è operazione agevole per l'Ente. Negli anni si è aggiunta un'ulteriore problematica ovvero l'affidamento dei ruoli al Concessionario nazionale della riscossione. Tale prassi operativa ha comportato, da un lato, l'azzeramento (quantomeno formale) dei costi sostenuti dall'Ente per la riscossione coattiva delle proprie entrate, mentre dall'altro la riscossione a mezzo Concessionario ha condotto a performance di riscossione non in linea con le crescenti esigenze di spesa del Comune, derivanti dalle sempre più numerose funzioni amministrative ad esso riconosciute.

Un'ulteriore problematica operativa consiste nel basso grado di controllo da parte degli Uffici all'uopo preposti sull'operato del Concessionario nazionale, che ha condotto ad una perdita di cognizione in merito all'effettiva esigibilità dei residui attivi precedentemente iscritti in bilancio.

La cronica difficoltà di riscossione dei residui attivi rappresenta *"un permanente vulnus della consistenza dei risultati economico-finanziari, soprattutto con riferimento al tasso di vetustà dei residui che spesso, nei fatti, induce a prefigurare l'inesigibilità degli stessi"* (cfr. Corte dei Conti).

E' opportuno ricordare il principio cardine dell'armonizzazione dei sistemi contabili che consiste nella cd. *"competenza finanziaria potenziata"*, in virtù della quale l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese devono avvenire nel momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, ma l'imputazione in bilancio del relativo importo deve avvenire nell'esercizio in cui esso diviene esigibile.

Ne deriva che, ai fini del finanziamento delle spese iscritte in bilancio, non rileva soltanto l'accertamento delle entrate ma anche il loro grado di esigibilità. Al fine di tener conto del grado di esigibilità delle entrate nel bilancio dell'Ente, è stato previsto il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("FCDE"), posta contabile di natura patrimoniale alimentata da accantonamenti di natura economica senza manifestazione finanziaria, il quale ha la finalità di impedire all'Ente di impegnare spese per un importo pari al complemento a 100 del rapporto tra incassi e accertamento delle entrate nei 5 anni precedenti (per i primi 5 anni sia in c/competenza che in c/residui, poi via via soltanto in c/competenza).

Ciò se la determinazione dello stesso avviene in maniera corretta.

Si rende prioritario per l'Ente, pertanto, potenziare l'Ufficio Tributi al fine di assicurare alti standard qualitativi dei servizi erogati, nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla contabilità armonizzata.

L'Ente deve intraprendere un adeguato percorso di efficientamento del proprio grado di riscossione delle entrate, significa, sostanzialmente e porsi i seguenti obiettivi:

- a) focalizzare l'attività dei dipendenti in servizio presso l'Ufficio Tributi (o di una parte di essi) sull'accertamento della base imponibile "sommersa", recuperando per ciascun contribuente moroso più annualità d'imposta e superando la modalità di lavoro limitata al solo anno di prescrizione dell'entrata da recuperare;

- b) unificazione delle banche dati a disposizione dell'Ente (Tributi locali, Anagrafe, Servizi a Domanda Individuale, Polizia Municipale, ecc.) al fine di un continuo aggiornamento della stessa;
- c) generazione e produzione di tutti gli atti di recupero delle entrate sul gestionale dell'Ente, con l'obiettivo di essere in grado, per ciascuna posizione, di generare un estratto conto contenente tutte le posizioni debitorie di un contribuente, sia con riferimento alle entrate tributarie che alle entrate extra tributarie.

L'Ente deve porre in essere una corposa attività di accertamento dell'evasione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali (IMU, TASI, Tassa sui Rifiuti, Tributi minori, Servizio Idrico Integrato, ecc.).

Si ritiene che la realizzazione di detta attività non possa prescindere dall'adeguata formazione del personale assegnato ad ogni settore, per ottenere in tempi brevi i risultati attesi.

Si deve procedere non solo con l'attività di accertamento, quale l'omessa e/o l'infedele dichiarazione, ma anche con l'attività accertativa per omesso/parziale versamento.

Infine si ritiene debba procedersi con l'efficientamento della riscossione diretta delle entrate comunali direttamente da parte dell'Ente attraverso l'Ingiunzione Fiscale, demandando all'esterno la sola riscossione coattiva.

Razionalizzazione della Spesa

Si rimanda alle indicazioni contenuta nei relativi paragrafi della presente relazione.

Entrate Patrimoniali

Si ritiene che l'Ente possa procedere con la valorizzazione del patrimonio boschivo esistente, nonché procedere con l'affrancazione e/o la concessione di terreni in fida pascoli. Queste operazioni potrebbero portare delle entrate che farebbero bene alla causa dell'Ente.

Inoltre si dovrebbe procedere alla revisione degli Oneri Concessori ed al completamento delle istanze da Condono Edilizio. Anche in questi casi tali operazioni potrebbero portare a delle entrate che farebbero bene alla causa dell'Ente.

Un maggiore controllo deve essere poi prestato alle entrate derivanti delle sanzioni da inottemperanza a ordini di demolizione di abusi edilizi accertati nonché procedere al riordino "*incrementativo*" delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale, al fine di garantire la copertura sino al 100% del costo del servizio a carico dell'utenza.

Deve determinarsi che l'Ente si trova attualmente nella seguente condizione:

- nella estrema difficoltà o della quasi impossibilità di garantire l'assolvimento di funzioni e servizi indispensabili;
- di dover far fronte, ai sensi dell'articolo 194 del TUEL, al riconoscimento di un ammontare rilevante di debiti fuori bilancio che non può trovare copertura nel Bilancio dell'Ente;
- difficoltà a poter onorare le scadenze dei debiti commerciali, atteso che la situazione di Cassa è costantemente in anticipazione; con la corretta determinazione della cassa vincolata si potrebbe determinare anche un blocco gestionale;
- difficoltà a raggiungere l'obiettivo di portare l'indice dei pagamenti nel perimetro normativo (anche al fine di evitare l'ulteriore accantonamento in bilancio previsto dalla legge);
- squilibrio di carattere strutturale.

A norma dell'articolo 244 del TUEL si ha la "*dichiarazione di dissesto*" nei seguenti due casi, che presentano i crismi di atto dovuto:

- a) l'Ente non è in grado di garantire l'assolvimento di funzioni e servizi indispensabili;
- b) esistono crediti liquidi ed esigibili di terzi a cui non è possibile far fronte con le modalità ordinarie di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL.

Si deve rilevare come, purtroppo, queste due fattispecie esistono ad oggi nell'Ente e sono concrete nella disamina effettuata.

La soluzione da applicare, in luogo del dissesto, e cioè il Piano di Riequilibrio Pluriennale ex articolo 243 bis del TUEL, non appare, alla luce della condizione precedentemente illustrata, idonea ad affrontare la situazione di fatto dell'Ente ampiamente fotografata nella presente relazione.

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Calabria esprimendosi sulla mancata congruenza del piano di rientro del Comune di Soverato ha rilevato che *«È bene precisare, tuttavia, che la procedura di riequilibrio finanziario non consente di evitare la dichiarazione di dissesto laddove al momento del ricorso alla stessa siano già presenti tutti i relativi presupposti. La dichiarazione di dissesto e il ricorso alla procedura di riequilibrio non sono infatti due atti alternativi applicabili discrezionalmente dall'ente nelle medesime situazioni, ma atti diversi applicabili in situazioni diverse [...] Gli enti locali quindi non possono ricorrere alla procedura in argomento quando già sussistono gli elementi del dissesto ma solo, si ribadisce quando sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario».*

Si deve ritenere che la dichiarazione di dissesto potrebbe rimuovere le zavorre che appesantiscono il bilancio comunale in quanto crea una frattura tra gestione pregressa e quella futura (senza dimenticare di porre in essere le misure correttive indicate).

L'ingente massa debitoria risalente alle annualità 2018 e retro verrebbe inglobata nella massa passiva del dissesto affidata alla gestione dall'Organo Straordinario di Liquidazione, che si occuperà di redigere un piano di estinzione delle passività, lasciando all'Ente il compito di gestire il risanamento e redigere il Bilancio Stabilmente Riequilibrato.

Con la dichiarazione di dissesto finanziario tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi, verrebbe estrapolato dal bilancio dell'Ente e trasferito alla gestione straordinaria liquidazione, consentendo in questo modo di poter utilizzare le prime entrate libere disponibili per ripristinare il regolare funzionamento dei servizi essenziali.

Pertanto, alla luce della evidente incapacità dell'Ente di far fronte alle spese obbligatorie per legge, garantire i servizi indispensabili ed arginare le criticità rilevare, oltre a dare copertura ai debiti fuori bilancio ed al ripiano del disavanzo, la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non appare frutto di una scelta discrezionale ma rappresenta piuttosto una determinazione "vincolata", in presenza dei presupposti di diritto e di fatto infra riportati.


La giurisprudenza appare granitica nel ritenere che una volta sussistente uno dei presupposti l'Ente non abbia facoltà di scelta, né sull'an né sul quantum, circa la procedura di dissesto che si appalesa dunque come atto non connotato da alcuna discrezionalità.

Pertanto l'Ente deve procedere con la relativa determinazione consequenziale e porre in essere le misure correttive idonee al superamento dello squilibrio strutturale dell'Ente.

per Ideapubblica S.r.l.

Orazio Mammino

Documento Firmato digitalmente



Revisione legale

Ragioneria Generale dello Stato

Cerca:

Codice Fiscale/P.Iva	Numero Iscrizione	Cognome e Nome/Società	Comune	Stato
MMMRZ067A19C351F	140155	MAMMINO ORAZIO	Trecastagni (CT)	Iscritto
Codice Fiscale/P.Iva	Numero Iscrizione	Cognome e Nome/Società	Comune	Stato

Numero Iscrizione: 140155

Data Decreto Ministeriale: 21/04/2006


Gazzetta Ufficiale: n.34 del 05/05/2006

Indirizzo di domicilio: VIA BEATO ANGELICO 2 95039
Trecastagni (CT)

Data di Nascita: 19/01/1967

Luogo di Nascita: Catania (CT)

Sezione del Registro: B


POSTA CERTIFICATA: Re: [Documento: 0013907/2019] TRASMISSIONE RELAZIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE (Prot. 13908/2019) {ID:E12575CCEBEC44B2C12584C1003EF366}

Protocolla

Inoltra come
appuntamento



Evadi

Imposta PEC
come Fattura

Stampa

Chiudi

Vai a...

Mittente	"Per conto di: ideapubblica@pec.it" posta-certificata@pec.aruba.it
Destinatario	protocollo.condofuri@asmepec.it
Destinatari per conoscenza	
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: Re: [Documento: 0013907/2019] TRASMISSIONE RELAZIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE (Prot. 13908/2019) {ID:E12575CCEBEC44B2C12584C1003EF366}
Data	01/12/2019 20.34.08
Testo	<div data-bbox="518 757 1390 862">  (Additional HTML Attached) Type: text/html Name: (Additional HTML Attached) </div> <div data-bbox="518 891 1050 987">  daticert.xml Type: application/xml Name: daticert.xml </div> <p>----- Message from "ideapubblica" <ideapubblica@pec.it> on Sun, 1 Dec 2019 20:34:08 +0100 -----</p> <p>To: protocollo.condofuri@asmepec.it</p> <p>Re: [Documento: 0013907/2019] TRASMISSIONE RELAZIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE (Prot. 13908/2019) {ID:E12575CCEBEC44B2C12584C1003EF366}</p> <p>Subject: RELAZIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE (Prot. 13908/2019) {ID:E12575CCEBEC44B2C12584C1003EF366}</p> <p>Buonasera, come da richiesta si allega la relazione firmata digitalmente.</p> <p>Distinti saluti.</p> <p>Ideapubblica srl Via Giulio Pastore, 17/a - 60131 Ancona (AN) Tel. 071/9733239 - Cel. 331/5259957 P.I. 02590670416</p> <p>Da : protocollo.condofuri@asmepec.it A : ideapubblica@pec.it Cc : Data : Fri, 29 Nov 2019 12:35:06 +0100 Oggetto : [Documento: 0013907/2019] TRASMISSIONE RELAZIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE (Prot. 13908/2019) {ID:E12575CCEBEC44B2C12584C1003EF366}</p> <p>Allegati mail Analisi Contabile - Condofuri - definitiva - 18.11.2019.pdf.p7m smime.p7s</p>

